

Città di Martano
(Provincia di Lecce)



Χώρα Μαρτάνα
Ελλάς του Δερεντού

Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – Tel. 0836575272 – fax 0836572347 – c.f. e partita I.V.A 00412440752
www.comune.martano.le.it - sindaco@comune.martano.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 30/07/2026

OGGETTO:	Adesione alla Rottamazione Quinquies - applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 - art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, come modificato dal D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113.
-----------------	---

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000																																																													
<u>REGOLARITA' TECNICA</u> Parere Favorevole del 21/07/2026 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa Katia Donno		L'anno 2026 il giorno 30 del mese di LUGLIO alle ore 16:51, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1 ^{BA} convocazione. La seduta è pubblica Fatto l'appello Risultano:																																																											
<u>REGOLARITA' CONTABILE</u> Parere Favorevole del 21/07/2026 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Katia Donno		<table><tr><th>N.</th><th>CONSIGLIERI</th><th>P</th><th>A</th></tr><tr><td>1</td><td>Tarantino Fabio</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Della Tommasa Mauro</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Aprile Andrea</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Tremolizzo Antonella</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Termo Marco</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Vitto Melania</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Caracuta Maria Rosaria</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Bufano Maria Antonietta</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Perla Elisa</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Chiriatti Salvatore</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Caracuta Antonio</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Greco Davide</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Moschettini Lucia</td><td>Si</td><td></td></tr></table>				N.	CONSIGLIERI	P	A	1	Tarantino Fabio	Si		2	Della Tommasa Mauro	Si		3	Aprile Andrea	Si		4	Tremolizzo Antonella	Si		5	Termo Marco	Si		6	Vitto Melania	Si		7	Caracuta Maria Rosaria	Si		8	Bufano Maria Antonietta	Si		9	Perla Elisa	Si		10	Chiriatti Salvatore	Si		11	Caracuta Antonio	Si		12	Greco Davide	Si		13	Moschettini Lucia	Si	
N.	CONSIGLIERI	P	A																																																										
1	Tarantino Fabio	Si																																																											
2	Della Tommasa Mauro	Si																																																											
3	Aprile Andrea	Si																																																											
4	Tremolizzo Antonella	Si																																																											
5	Termo Marco	Si																																																											
6	Vitto Melania	Si																																																											
7	Caracuta Maria Rosaria	Si																																																											
8	Bufano Maria Antonietta	Si																																																											
9	Perla Elisa	Si																																																											
10	Chiriatti Salvatore	Si																																																											
11	Caracuta Antonio	Si																																																											
12	Greco Davide	Si																																																											
13	Moschettini Lucia	Si																																																											
		Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno _____ Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe BORGIA. La presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.																																																											

Totale presenti 13 Totale assenti 0

ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, c.d. "rottamazione-quinquies";
- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, e successivamente modificato dall'art. 1-sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113, ha esteso la procedura di accesso e gestione della predetta definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali;
- la disciplina consente l'applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali agli agenti della riscossione, a condizione che l'Ente creditore, nell'esercizio della propria potestà, ne preveda l'applicazione alle proprie entrate con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti;

VISTO l'emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al DDL di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026 n. 63, cd. "di Carburanti ter", è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla "rottamazione quinquies";

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito applicativo anche i carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate per i quali si sia determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e del suo accoglimento, il debitore è tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, nonché delle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con abbattimento degli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, secondo i limiti previsti dalla normativa statale;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della L. n. 689/1981 e quelli di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, nonché alle somme maturate a titolo di aggio, restando dovuta la sanzione principale;
- la definizione si applica anche ai carichi oggetto di giudizi pendenti, con obbligo per il debitore di indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i

carichi ricompresi nella dichiarazione e di assumere l'impegno a rinunciarvi, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 87, della L. n. 199/2025;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- i provvedimenti adottati dagli enti creditori devono essere pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente e comunicati all'agente della riscossione con le modalità rese disponibili dallo stesso;
- il provvedimento dell'ente acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026 l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore potrà presentare la dichiarazione di adesione tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026, con modalità esclusivamente telematiche, e potrà integrare la dichiarazione entro il 15 dicembre 2026;
- entro il 28 febbraio 2027 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a euro 100,00, con le relative scadenze;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con applicazione, in caso di pagamento rateale, degli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- l'art. 1, comma 95, della L. n. 199/2025 disciplina la decadenza dalla definizione in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, ferma restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a cinque giorni nei casi previsti;
- in caso di decadenza, la definizione agevolata non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, senza estinzione del debito residuo;
- a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente autorizzato al discarico dell'importo residuo e trasmette all'ente creditore, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

PRESO ATTO CHE:

- l'applicazione della rottamazione-quinquies ai carichi del Comune è subordinata all'adozione del presente provvedimento consiliare di adesione;
- la disciplina sostanziale e procedurale della definizione agevolata è integralmente stabilita dalla normativa statale e dall'Agente della riscossione, sicché il Comune non può modificare termini,

condizioni, modalità di presentazione delle domande, numero massimo di rate, importi minimi o cause di decadenza, potendo esclusivamente esercitare la facoltà di adesione per i propri carichi rientranti nel perimetro normativo;

- dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali, sulla base dei dati estratti dall'area Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornati al 14 luglio 2026, risultano carichi affidati dal Comune di Martano nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023 per un importo originario complessivo pari a euro 3.365.934,96 e un importo residuo complessivo pari a euro 1.458.221,58;
- secondo l'estrazione disponibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il predetto importo residuo risulta composto, in via meramente ricognitiva, da quota capitale/imposta pari a euro 1.076.050,66, sanzioni pari a euro 290.614,00, interessi pari a euro 67.954,95 e ulteriori importi risultanti dai campi residuali dell'estrazione, potenzialmente riferibili anche a spese, diritti di notifica, spese per procedure esecutive o altre componenti accessorie, pari a euro 23.601,97;
- l'importo teoricamente riferibile alle componenti sanzionatorie e agli interessi, sulla base dei dati attualmente disponibili, risulta pari a euro 358.568,95, fermo restando che tale dato ha valore meramente ricognitivo e non definitivo, in quanto l'effettivo impatto della definizione agevolata dipenderà dalle dichiarazioni di adesione presentate dai debitori, dalle successive comunicazioni dell'Agente della riscossione, nonché da eventuali rendicontazioni, riversamenti, sgravi, variazioni di carico o riconciliazioni contabili in corso;
- alla data della presente istruttoria, tra i carichi affidati ad ADER entro il 31/12/2023, risultano ancora conservati tra i residui attivi del bilancio dell'Ente residui relativi al ruolo principale IMU 2016/207/2018 per complessivi euro 464.725,65, TARI 2015/2016/2017/2018 per complessivi euro 435.033,58 e a sanzioni per violazioni del Codice della Strada relative alle annualità 2020-2021 per complessivi euro 23.379,64;
- i predetti residui sono ricompresi nei capitoli di entrata assistiti da accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dal rendiconto 2025 e, in particolare, nel capitolo 90 "TASSA SUI RIFIUTI", con percentuale di accantonamento pari al 80,80%, nel capitolo 52 "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO", con percentuale di accantonamento pari al 30,20%" e nel capitolo 331 "SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA", con percentuale di accantonamento pari all'70,38%;
- i dati contabili sopra richiamati sono suscettibili di aggiornamento in sede di riconciliazione con le risultanze dell'Agente della riscossione, anche tenuto conto degli incassi ADER non ancora integralmente riversati e/o contabilizzati dall'Ente alla data della presente istruttoria;
- la presente deliberazione ha ad oggetto esclusivamente l'adesione dell'Ente alla definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e non comporta, di per sé, alcuna automatica modifica delle risultanze contabili relative ai residui attivi conservati nel bilancio dell'Ente;
- la permanenza tra i residui attivi del bilancio delle poste creditorie ancora iscritte sarà oggetto di specifica valutazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico al rendiconto, tenuto conto dell'anzianità del credito, del grado di riscossione, delle risultanze dell'Agente della riscossione, dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e degli indirizzi espressi dalla magistratura contabile in materia di crediti di dubbia e difficile esigibilità;

- l'eventuale stralcio dal conto del bilancio dei residui attivi che saranno valutati di dubbia o difficile esazione non comporterà rinuncia al credito, ove non prescritto, ma il mantenimento della relativa evidenza nello stato patrimoniale e/o nei prospetti di monitoraggio, fino alla riscossione, prescrizione o definitiva inesigibilità;
- una quota rilevante dei carichi oggetto della presente deliberazione è riferita ad annualità precedenti e a crediti di dubbia o difficile esigibilità, già oggetto o comunque suscettibili di valutazione nell'ambito delle ordinarie operazioni di riaccertamento dei residui, secondo i principi contabili applicati e gli indirizzi della magistratura contabile;
- l'esatta quantificazione degli effetti contabili della presente adesione sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni di adesione presentate dai contribuenti, delle successive comunicazioni e rendicontazioni dell'Agente della riscossione e delle ordinarie operazioni di riconciliazione e riaccertamento dei residui;
- l'adesione alla rottamazione-quinquies non pregiudica le successive valutazioni contabili in ordine alla conservazione, allo stralcio dal conto del bilancio o alla rappresentazione patrimoniale dei relativi crediti, da effettuarsi nelle competenti sedi contabili e, in particolare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico al rendiconto;
- per i carichi eventualmente già stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello stato patrimoniale, l'eventuale riscossione conseguente all'adesione dei contribuenti alla rottamazione-quinquies potrà determinare effetti positivi in termini di cassa, senza incidere negativamente sui residui attivi già eliminati dal bilancio;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata opera nei limiti previsti dalla normativa statale, restando dovuta la sanzione principale e riguardando la definizione esclusivamente gli interessi, comunque denominati, le maggiorazioni e gli ulteriori accessori previsti dalla legge;
- l'adesione alla rottamazione-quinquies risulta coerente con l'interesse dell'Ente a favorire la riscossione di crediti risalenti e di difficile recupero, la regolarizzazione delle posizioni debitorie e la razionalizzazione del magazzino dei carichi affidati all'Agente della riscossione;
- sotto il profilo degli equilibri di bilancio l'operazione è sostanzialmente neutra, e anzi potenzialmente vantaggiosa l'Ente in quanto non dovrà stralciare dalle proprie scritture contabili né sanzioni né interessi, perché sanzioni, interessi e spese non vi risultano iscritti;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 20 del 20/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il Responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Katia Donno, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

RITENUTO:

- di aderire alla rottamazione-quinquies per i carichi del Comune di Martano affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023 e rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo previsto dalla normativa statale;
- che l'adesione possa favorire il recupero di crediti risalenti e di difficile esazione, la regolarizzazione delle posizioni debitorie, la riduzione del contenzioso e la razionalizzazione del magazzino dei crediti affidati all'agente della riscossione;
- di demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento conseguente, inclusa la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, la comunicazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42, 49, 134 e 239;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e i relativi principi contabili applicati;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione vigenti;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione dell'assessore comunale Tremolizzo Antonella;

Con la seguente votazione espressa con alzata di mano:

Presenti n. 13 Favorevoli n. 13

DELIBERA

- 1.** DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.** DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026, come modificato dal D.L. n. 63/2026, convertito con L. n. 113/2026, l'adesione del Comune di Martano alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199/2025, c.d. "rottamazione-quinquies";
- 3.** DI STABILIRE che l'adesione si applica ai carichi del Comune di Martano affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo previsto dalla normativa statale, con esclusione delle tipologie di carichi eventualmente escluse dalla

medesima normativa;

4. DI DARE ATTO che tutte le condizioni, modalità, limiti, termini e cause di decadenza della definizione agevolata sono disciplinati dalla normativa statale e dalle disposizioni operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non potendo l'Ente introdurre modifiche, deroghe o condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;

5. DI PRENDERE ATTO che, sulla base dei dati estratti dall'area Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornati al 14 luglio 2026, l'importo residuo risulta composto, in via meramente ricognitiva, da quota capitale/imposta pari a euro 1.076.050,66, sanzioni pari a euro 290.614,00, interessi pari a euro 67.954,95 e ulteriori importi risultanti dai campi residuali dell'estrazione, potenzialmente riferibili anche a spese, diritti di notifica, spese per procedure esecutive o altre componenti accessorie, pari a euro 23.601,97;

6. DI PRENDERE ATTO l'importo teoricamente riferibile alle componenti sanzionatorie e agli interessi, sulla base dei dati attualmente disponibili, risulta pari a euro 358.568,95, fermo restando che tale dato ha valore meramente ricognitivo e non definitivo, in quanto l'effettivo impatto della definizione agevolata dipenderà dalle dichiarazioni di adesione presentate dai debitori, dalle successive comunicazioni dell'Agente della riscossione, nonché da eventuali rendicontazioni, riversamenti, sgravi, variazioni di carico o riconciliazioni contabili in corso;

7. DI PRENDERE ATTO che alla data della presente istruttoria, tra i carichi affidati ad ADER entro il 31/12/2023, risultano ancora conservati tra i residui attivi del bilancio dell'Ente residui relativi al ruolo principale IMU 2016/207/2018 per complessivi euro 464.725,65, TARI 2015/2016/2017/2018 per complessivi euro 435.033,58 e a sanzioni per violazioni del Codice della Strada relative alle annualità 2020-2021 per complessivi euro 23.379,64 ferma restando la successiva riconciliazione con le risultanze dell'Agente della riscossione e la contabilizzazione degli incassi ADER non ancora integralmente registrati;

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta, di per sé, alcuna automatica modifica delle risultanze contabili relative ai residui attivi conservati nel bilancio dell'Ente e non pregiudica le successive valutazioni contabili in ordine alla conservazione, allo stralcio dal conto del bilancio o alla rappresentazione patrimoniale dei relativi crediti, da effettuarsi nelle competenti sedi contabili e, in particolare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico al rendiconto;

9. DI DARE ATTO che per i carichi già stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello stato patrimoniale, l'eventuale riscossione conseguente all'adesione dei contribuenti alla rottamazione-quinquies potrà determinare effetti positivi in termini di cassa, senza incidere negativamente sui residui attivi già eliminati dal bilancio;

10. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, dando atto che il provvedimento acquista efficacia con la predetta pubblicazione;

11. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la comunicazione della presente deliberazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le modalità rese disponibili dall'Agente della riscossione;

12. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici, entro sessanta giorni dalla pubblicazione e comunque entro il 30 settembre 2026;

13. DI DEMANDARE agli uffici competenti ogni ulteriore adempimento conseguente e connesso alla presente deliberazione, ivi incluse le attività di monitoraggio, riconciliazione e aggiornamento contabile dei carichi interessati, nonché le eventuali attività informative nei confronti dei contribuenti;

14. DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata analoga votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

La presidente del Consiglio
Vitto Melania

Segretario Generale
Dott. Giuseppe BORGIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Martano, li 30/07/2026

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe BORGIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 1733

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 31/07/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 31/07/2026

L'addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano
